

Per coloro che hanno usufruito indebitamente dell'esenzione sono state previste e, su richiesta dal sindacato, rinnovate nel tempo alcune forme agevolate per risolvere il contenzioso sui tickets sanitari di cui si è fruito dell'esenzione senza averne diritto. L'ultimo provvedimento è la legge regionale n. 33 del 28.12.2022.

1. Per i verbali di accertamento notificati fino al 31.12.2022 il termine per il pagamento è differito al 31.12.2023. Se il pagamento ha luogo entro detto termine, oltre all'importo dei ticket sono dovute le maggiorazioni per interessi legali maturati e per spese di procedimento, ma non si applica la sanzione amministrativa. Decorso il termine del 31.12.2023, ATS procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi gravati anche della sanzione.
2. Nel caso di ordinanza-ingiunzione notificata entro 31.12.2022 il termine per il pagamento è differito al 31.12.2023 del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della sanzione amministrativa, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Decorso il termine del 31.12.2023, ATS procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi dovuti.
3. Per ordinanze-ingiunzione o verbali di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2023, si applicano i benefici previsti ai due punti precedenti purché il pagamento avvenga entro il 30.04.2024.
4. Le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi esigibili se questi vanno in prescrizione in data antecedente il 1° gennaio 2024.
5. Se non c'è stata notifica del verbale di accertamento entro il 31 dicembre 2022, si può fare richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione entro il termine del 31 dicembre 2023 mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato dei soli interessi legali maturati.

Si può fare istanza di rateizzare la sola somma relativa alla sanzione soltanto dopo aver ricevuto l'ordinanza-ingiunzione. Se non si paga in forma liberatoria le somme dovute entro i termini previsti, la sanzione non è più applicata in misura ridotta (pari all'importo del ticket) ma è il massimo previsto dalla normativa (pari al triplo dell'importo del ticket).

Sugli importi del ticket pagato a seguito delle procedure di recupero si ha diritto alle detrazioni fiscali. In questo caso l'ATS trasmetterà l'importo dei ticket pagati all'Agenzia delle Entrate per il Mod. 730 precompilato.



dica32

Art. 32 (Costituzione) - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

n. 4
giugno
2023

Brevi note informative per far valere il proprio diritto alla salute e alla cura

Esenzioni ticket sanitario e contenzioso ^(2ª parte)



Nel caso di malattia cronica e malattia rara il diritto all'esenzione è valido per le sole prestazioni correlate alla patologia (monitoraggio e prevenzione ulteriori aggravamenti).

L'esenzione per malattia cronica va chiesta allo «sportello Scelta e Revoca» dell'ASST presentando la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria tessera sanitaria.

L'esenzione per malattia rara può essere chiesta presentando allo «sportello Scelta e Revoca» la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare malattia rara.

Esenzione per le donne in stato di gravidanza. Con riferimento all'assistenza specialistica ambulatoriale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12.01.2017) prevede che le prestazioni per:

- la tutela della maternità responsabile (prestazioni necessarie per accertare un rischio procreativo correlato a una malattia o un rischio genetico in uno o entrambi i genitori, altre prestazioni indicate nell'allegato 10A del DPCM 12.01.17),
- il controllo della gravidanza fisiologica (visite periodiche ostetrico-ginecologiche, training prenatale, assistenza al puerperio, altre prestazioni indicate nell'allegato 10B del DPCM 12.01.17),
- specifiche condizioni di rischio per la madre o per il feto e la successiva diagnosi prenatale (se prescritte dallo specialista),

siano fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, compresi i consultori familiari, in regime di esenzione dal pagamento del ticket. Tuttavia, ai fini della concreta applicazione di tale disciplina, devono essere ancora definiti i codici identificativi. Pertanto, si considerano erogabili le prestazioni previste dal nomenclatore regionale per i codici di esenzione finora utilizzati in base al precedente Decreto ministeriale del 10.9.1998.

Prestazioni erogate in Pronto Soccorso. Per le prestazioni erogate in PS, il cittadino deve pagare un ticket se il medico che lo dimette classifica l'accesso in «codice bianco» (paziente non urgente).

PRONTO SOCCORSO

CODICE
BIANCO
ticket € 25



Il ticket da pagare in quota fissa per **accesso in «codice bianco»** è di € 25 per la visita ed altre eventuali prestazioni di diagnosi e cura ricevute.

Sono esentati dal pagamento:

- i cittadini già in possesso di esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali;
- i minori di età inferiore a 14 anni;
- i cittadini di età superiore a 65 anni.

Nel caso il medico di Pronto Soccorso assegni altri codici per livello d'urgenza (codice verde, giallo o rosso), è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni.

Esenzioni sbagliate e contenziosi per ticket non pagati

Le condizioni autocertificate dal cittadino che hanno dato diritto all'esenzione sono soggette ad attività di controllo. In caso di errate o mendaci attestazioni che hanno consentito un indebito beneficio, l'ATS invierà al cittadino la richiesta di versare entro i termini le somme corrispondenti ai ticket dovuti e non pagati, gravate di interessi, spese di procedimento e sanzione. Se il cittadino resta inadempiente, l'ATS avvierà il procedimento di recupero forzoso delle somme dovute.

Trattasi in molti casi di **persone anziane, disoccupate o con lavori saltuari** che ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario hanno dichiarato, spesso in buona fede, limiti di reddito non corrispondenti a quelli poi risultati nei controlli effettuati dagli uffici tributari, oppure è stato utilizzato un modulo di richiesta per un codice di esenzione sbagliato, benché, le condizioni personali e di reddito avrebbero comunque dato diritto a un beneficio con un diverso codice di esenzione previsto dalla normativa.

Ad esempio, si è chiesto l'esenzione per E04:

Codice E04 (esenzione nazionale) – Età superiore a 60 anni, pensione al minimo, con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 (aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e ulteriori € 516 per ogni figlio a carico)

Il reddito accertato è maggiore del reddito autocertificato, ma il cittadino avrebbe diritto ad usufruire della esenzione per codice E14, oppure E01 o E05

Codice E14 (esenzione solo regionale) – Età superiore a 66 anni, con reddito familiare fiscale fino a € 18.000

Codice E01 (esenzione nazionale) – Età superiore a 65 anni, con reddito familiare fino a € 36.151,98

Codice E05 (esenzione solo regionale) – Età superiore a 65 anni, con reddito familiare compreso tra € 36.151,98 e € 38.500,00

Nel dubbio o quando si è consapevoli che possano essere sbagliate le attestazioni per l'attribuzione del codice di esenzione, è consigliabile recarsi:

- allo sportello **Scelta e Revoca dell'ASST** per revocare o modificare e ottenere l'attestato di esenzione con il codice spettante;
- all'**ATS di riferimento** (ove possibile, presso Ufficio recupero ticket, UOC Negoziazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, oppure via mail), per definire la propria posizione sulle esenzioni eventualmente godute senza averne diritto.



Presso la sede sindacale CISL del territorio il cittadino può avere le informazioni e l'assistenza necessarie per verificare l'esenzione corretta ed essere supportato per gli eventuali contenziosi con l'amministrazione sanitaria.

Per evitare conseguenze, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito, età, familiari fiscalmente a carico) che hanno dato diritto alla esenzione, si deve sempre darne tempestiva comunicazione allo sportello Scelta e Revoca della propria ASST di riferimento (con l'apposito modulo di revoca dell'esenzione) o via internet (www.crs.regione.lombardia.it) utilizzando la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). In tal caso l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.

Le procedure che ATS mette in atto per la contestazione e il recupero del ticket sanitario non pagato, sono:

- la notifica del **verbale di accertamento**. Con questo primo atto l'ATS contesta al cittadino, per le annualità controllate, la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio Sanitario senza il pagamento del ticket dovuto e gli intima di regolarizzare nel termine previsto (ordinariamente sarebbe di 60 gg.). la propria posizione, secondo le modalità indicate sul verbale stesso. L'ATS può altresì inviare al cittadino **diffida a adempiere entro 30 giorni**. Nel verbale (e nella diffida) sono anche indicate le modalità per presentare (ordinariamente entro 30 gg. dalla notifica o ricevimento della diffida) scritti difensivi (per raccomandata, mail, oppure recandosi di persona presso il Protocollo dell'ATS) e istanza di archiviazione del verbale o riconduzione ad altra esenzione;
- la notifica dell'**ordinanza-ingiunzione di pagamento**. Questo atto fa seguito al mancato pagamento della somma contestata da ATS entro i termini indicati nel verbale di accertamento. Scaduto anche il termine previsto (ordinariamente sarebbe di 30 gg. dalla notifica) senza che la persona abbia provveduto a regolarizzare la posizione, ATS attiva le procedure esecutive per il recupero forzoso delle somme.